



TAX ALERT  
15 novembre 2020

### Modifica al regime fiscale applicabile ai proventi percepiti dagli OICR esteri

La bozza di legge di bilancio 2021 elaborata dal governo e che dovrebbe essere discussa dalle Camere nel corso della prossima settimana, contiene una disposizione (l'articolo 101 dell'attuale bozza) di rilevante interesse per gli organismi di investimento collettivo del risparmio (“**OICR**”) istituiti in paesi Membri dell'Unione Europea (o in paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni).

Più in dettaglio, la disposizione in commento, introduce alcune relevantissime modifiche normative al fine di **equiparare** il trattamento fiscale di tali OICR a quello degli analoghi organismi di diritto italiano.

Sul punto, è utile ricordare, in termini molto generali, che l'articolo 73(5-*quinquies*) del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (“**TUIR**”), prevede che i proventi degli OICR istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari sono esenti dalle imposte sui redditi, purché il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Al contrario, gli OICR di diritto estero subiscono sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, il prelievo alla fonte contemplato dall'articolo 27, comma 3, del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“**d.p.R. 600/1973**”), in forza del quale, su tali redditi, è applicata una ritenuta, a titolo d'imposta, con aliquota pari al 26 per cento.

Analogamente, le plusvalenze, derivanti da partecipazioni in società residenti nel territorio dello Stato, qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate da OICR di diritto estero sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del d.L. 21 novembre 1997, n. 461, con aliquota pari al 26 per cento.

Al fine di superare tali differenze, la disposizione in esame introduce alcune modifiche normative finalizzate ad equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia.

In particolare, l'articolo 101 in commento stabilisce:

- (i) al primo comma, che all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «*La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni*»;
- (ii) al terzo comma che «*non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni*».

Qualora tale disposizione venisse approvata, quindi, gli OICR di diritto estero istituiti in paesi UE o SEE *mithe list*, il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza, beneficerebbero, al pari degli OICR Italiani, della esenzione da imposte sui redditi in Italia sui proventi realizzati, tanto in sede di distribuzione di utili da parte di società Italiane, quanto in sede di eventuale dismissione delle stesse.

Si tratta evidentemente di una disposizione che – rimuovendo una discriminazione tra i fondi italiani e quelli europei – potrebbe incentivare questi ultimi ad investire in società Italiane, con un evidente beneficio per il sistema Paese.

\* \* \*

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: [home@fptax.it](mailto:home@fptax.it) Web: [fogliandpartners.com](http://fogliandpartners.com)

Roma, Via dei Prefetti 17, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildelfonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

*Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.*